



CORRETTO INQUADRAMENTO DEI COLLABORATORI OCCASIONALI DELLE IMPRESE AGRICOLE

La presente scheda intende fornire alcuni chiarimenti sulle modalità di individuazione dei collaboratori occasionali delle imprese agricole ai fini delle verifiche effettuate in materia di **rapporto di lavoro** e **obblighi contributivi** (Ispettori del lavoro, Ispettori INPS) e di **sicurezza sui luoghi di lavoro** (Azienda provinciale per i servizi sanitari).

Rapporto di lavoro e obblighi contributivi

Le prestazioni che esulano dal mercato del lavoro (art. 74 del D.Lgs. 10 settembre 2003) sono



le prestazioni rese da parenti e affini fino al 4° grado, a titolo gratuito e per breve periodo (prestazioni occasionali o ricorrenti ma di breve durata).

Esse sono escluse dalle attività oggetto di verifica da parte degli ispettori del lavoro.

Le prestazioni, per essere escluse dal mercato del lavoro, devono avere tre caratteri fondamentali:

devono essere svolte in modo
meramente occasionale o ricorrente
di breve periodo



La normativa in vigore non indica un'esatta durata della prestazione ma si limita a riferirsi ad un "breve periodo". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che appare opportuno, anche nel settore agricolo, legare la nozione di occasionalità al limite quantitativo indicativo dei 90 giorni, intesi come frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare.

devono essere svolte
esclusivamente a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione
morale



Se la prestazione è fornita in esecuzione di una obbligazione giuridica non sussistono gli estremi del lavoro occasionale.

devono essere gratuite, ovvero
senza corresponsione di compensi,
salvo le spese di mantenimento e di
esecuzione dei lavori



Non alterano la gratuità della prestazione i rimborsi delle spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori (es. vitto, alloggio, spese per l'acquisto di mezzi, ecc.), che l'imprenditore può pertanto corrispondere ai prestatori, senza che ciò comporti modifica del titolo della prestazione.

Ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come "prestazioni che esulano dal mercato del lavoro", non riconducibili né allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.

Le stesse non fanno quindi sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali.

Prospetto riepilogativo dei parenti e degli affini (fino al 4° grado)

Gradi	Parenti in linea retta (che discendono una dall'altra)	Parenti in linea collaterale (che NON discendono una dall'altra)	Affini
1°	<ul style="list-style-type: none"> Genitori Figli 	-	<ul style="list-style-type: none"> Suoceri Generi e nuore Figli del coniuge
2°	<ul style="list-style-type: none"> Nonni Nipoti (figli dei figli) 	<ul style="list-style-type: none"> Fratelli e sorelle 	<ul style="list-style-type: none"> Cognati (non il coniuge del cognato) Nonni del coniuge Figli dei figli del coniuge
3°	<ul style="list-style-type: none"> Bisnonni Pronipoti (figli dei nipoti da parte dei figli) 	<ul style="list-style-type: none"> Zii (fratelli e sorelle dei genitori) Nipoti (figli di fratelli e sorelle) 	<ul style="list-style-type: none"> Bisnonni del coniuge Figli dei nipoti del coniuge Zii del coniuge Figli dei cognati
4°	<ul style="list-style-type: none"> Trisavoli Trinipoti 	<ul style="list-style-type: none"> Cugini Pronipoti (figli di nipoti da parte di fratelli e sorelle) Prozii (fratelli e sorelle dei nonni) 	<ul style="list-style-type: none"> Cugini del coniuge Figli dei nipoti del coniuge Fratelli e sorelle dei nonni del coniuge

Definizioni:

⇒ **la parentela** è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età (art. 74 del Codice Civile);

⇒ **l'affinità** è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge (art. 78 del Codice Civile).

I coniugi non sono né parenti né affini.

Sicurezza sul lavoro

Ai fini della normativa sulla sicurezza sul lavoro attualmente in vigore (D.Lgs. 81/08) col termine di lavoratore si intende, in maniera molto estesa



la persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

La normativa ha introdotto anche un livello di tutela meno rigoroso per lavoratori autonomi e i componenti dell'impresa familiare. In tale fattispecie si devono considerare anche **i collaboratori familiari e i coltivatori diretti**.

In **ambito agricolo** sono frequenti le situazioni lavorative di collaborazione per le quali il livello di applicazione della normativa sulla sicurezza può essere diverso.



Una semplice collaborazione lavorativa, ad esempio a titolo di "favore", non si configura autonomamente come rapporto di lavoro ma potrebbe sottenderne l'esistenza. In tal caso si **applicano interamente i contenuti della norma di tutela**. In altre situazioni lavorative, altrettanto frequenti nel mondo agricolo locale, si tratta invece di collaborazioni che possono essere considerate nell'ambito dell'impresa familiare che prevedono livelli di applicazione particolari in genere meno rigorosi rispetto alle situazioni in cui vi è un tipico rapporto di lavoro.

Impresa familiare

L'individuazione dell'impresa familiare e dei relativi componenti dell'impresa familiare, **compresi i collaboratori familiari**, fa riferimento ai criteri individuati dal Codice Civile (art. 230 bis) per il quale



Il familiare è colui che presta **in modo continuativo** la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare, **partecipa agli utili** ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda. In concreto è evidente la necessità del carattere **NON OCCASIONALE** della collaborazione in esame, **la quale per poter beneficiare dell'applicazione "parziale" della normativa di sicurezza deve caratterizzarsi dalla continuità, dalla partecipazione agli utili/perdite e alle decisioni gestionali dell'azienda**. Inoltre, diversamente da quanto è previsto dalla normativa che regola il rapporto di lavoro da un punto di vista contrattuale (vedi specifica sezione), ai fini della sicurezza sul lavoro per familiare si intende **il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo**.



In questi casi la normativa prevede l'**applicazione dell'art. 21 del decreto 81** che secondo la definizione può essere applicato anche nel caso dei lavoratori autonomi del settore agricolo (imprenditori agricoli e coltivatori diretti del fondo).

Tale articolo 21 stabilisce che il lavoratore autonomo e i componenti dell'impresa familiare sono tenuti, tra l'altro ad utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni di legge (Titolo III del decreto).

I soggetti sopra descritti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 21 possono inoltre usufruire a proprie spese della sorveglianza sanitaria qualora siano sottoposti a rischi specifici durante l'attività lavorativa e partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sono invece tenuti a partecipare alla formazione prevista da norme specifiche, quali quelle per l'utilizzo delle attrezzature di lavoro e quelle per determinate attività (es. lavori in quota).

IN TUTTE LE ALTRE SITUAZIONI

(lavoratori subordinati, equiparati, collaboratori occasionali e di fatto) si configura quindi un rapporto di lavoro dove il titolare dell'azienda agricola è responsabile della tutela.



In questi casi i titolari delle aziende agricole (datori di lavoro) devono assicurarsi di attuare le misure di tutela previste dal decreto, in particolare procedere alla valutazione dei rischi e al loro contenimento, redigere un programma di miglioramento, assicurare ai lavoratori/collaboratori adeguata informazione e formazione e, se necessario, attivare nei loro confronti la sorveglianza sanitaria con nomina del medico competente.

Si ricorda che nell'ambito agricolo c'è la necessità di acquisire specifica abilitazione per la conduzione delle attrezzature motorizzate quali il trattore e le macchine operatrici in genere entro il 2015. Per coloro che possono documentare e dimostrare una pregressa esperienza d'uso di questi mezzi per almeno due anni, dovranno invece svolgere un aggiornamento entro marzo 2017.